

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VASTO**

Il Tribunale di Vasto, nella persona del Giudice dott.ssa Prisca Picalarga, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto Mutuo, trattenuta in decisione all'udienza del 15/11/2018 e vertente

**TRA**

MUTUATARIO

*Attore*

**E**

BANCA

*Convenuto*

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 15 novembre 2018

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Mutuatario conveniva innanzi all'intestato Tribunale la Banca e, premettendo di aver stipulato in data 28 novembre 2005 con la banca un mutuo fondiario a rogito del notaio omissis di originari Euro 110.000,00 (centodiecimila) per la durata di quindici anni, alla luce della perizia di parte prodotta, chiedeva in via principale accertare e dichiarare la nullità parziale del mutuo ipotecario a rogito del notaio omissis di originari Euro 110.000,00 (centodiecimila) per la durata di quindici anni e per l'effetto della dedotta pattuizione usuraria, dichiararne, ex art. 1815 comma 2 c.c., la relativa gratuità; conseguentemente, in via principale e nel merito, rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti dell'odierno giudizio, imputando i pagamenti effettuati tempo per tempo dall'istante a deconto del solo capitale prestato ed affermare che la parte mutuataria è tenuta alla restituzione del solo residuo capitale prestato, alle scadenze pattuite nell'originario piano di ammortamento come ricalcolato, previa espunzione, rata per rata, della quota interessi e di ogni vietato effetto anatocistico e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore degli attori delle somme da questi eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto al capitale erogato; In subordine - Accertata e dichiarata la nullità delle condizioni economiche applicate nell'operazione di finanziamento di cui al richiamato rapporto di mutuo ipotecario a causa dell'indeterminatezza ovvero indeterminabilità degli interessi di mora e del Taeg apparentemente pattuiti; - Accertato che, alla data della stipula del contratto sono stati pattuiti interessi di mora superiori al tasso soglia vigente e dichiarata la nullità della relativa clausola; conseguentemente, in via subordinata e nel merito: - determinare l'effettivo dare-avere tra l'istante e la parte convenuta, previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB - ovvero, in subordine, il tasso legale - e tenendo conto dei pagamenti tempo per tempo effettuati dall'attrice previa espunzione rata per rata, della maggior quota interessi addebitata e dell'eventuale applicazione degli interessi di mora ed affermare che la parte istante è tenuta alla restituzione del solo residuo capitale prestato, maggiorato degli interessi determinati ex art.117 TUB -ovvero, in subordine, il tasso legale - alle scadenze pattuite nell'originario piano

*Sentenza, Tribunale di Vasto, Giudice Prisca Picalarga, n. 43 del 13 febbraio 2019*

d'ammortamento e condannare la convenuta alla restituzione, in favore degli attori, degli eventuali importi versati in eccedenza rispetto al totale del capitale e degli interessi così come rideterminati; - accertata e dichiarata la nullità del contratto derivato c.d. di *Interest Rate Floor* descritto nell'art. 5 del contratto di mutuo indicato in premessa, accertare e dichiarare, l'effettivo dare-avere tra la convenuta e la parte mutuataria, tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla debitrice principale, ed applicando, tempo per tempo, le normali fluttuazioni dei tassi secondo i parametri contrattuali del mutuo a tasso variabile; In ogni caso con condanna della convenuta in favore degli attori alla refusione delle spese e competenze di causa liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 oltre alle spese sostenute per la fase stragiudiziale e di mediazione, per la redazione della perizia di parte e per l'eventuale nomina di CTP in corso di causa".

Con comparso di costituzione e risposta la Banca contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto e concludeva per l'integrale rigetto delle domande attrici, con condanna dell'attore al pagamento delle spese.

Concessi i termini ex art. 183 sesto comma cpc, rigettate le prove richieste da parte attrice e ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, cambiato nel frattempo il giudice assegnatario del procedimento, all'udienza del 15 novembre 2018 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 cpc.

Le domande di parte attrice sono infondate e meritano pertanto di essere respinte.

Appare generica e priva di alcun fondamento la doglianza relativa all'indeterminatezza del TAEG o ISC. Si osserva che in ogni caso, anche qualora l'ISC dichiarato in contratto sia inferiore a quello applicato effettivamente, non si verificano le conseguenze prospettate dall'attore.

L'art. 117 TUB richiamato così dispone: "3. *Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.*" Per i contratti bancari diversi dal credito al consumo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto dalla delibera CICR 4.3.2003, emessa in attuazione dell'art. 116 co. 3 TUB che attribuisce allo stesso Comitato il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi. Si tratta, secondo la previsione di cui all'art. 9, comma 2, di detta delibera, di un indice comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima. La circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21.4.1999, modificata in conseguenza alla predetta delibera CICR, ha stabilito che "il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 del TU e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4.3.2003: - mutui; - anticipazioni bancarie; altri finanziamenti".

Nel credito al consumo - ipotesi non applicabile al caso di specie relativo ad un mutuo - l'art. 125-bis, comma 6, del TUB prevede espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG: "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in

*Sentenza, Tribunale di Vasto, Giudice Prisca Picalarga, n. 43 del 13 febbraio 2019*

*modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".* Risulta chiaro come il legislatore abbia ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole, i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un'indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, la quale può semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto (così, in particolare, Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722).

Nel caso in esame, l'indicazione del costo complessivo dell'operazione non è stata omessa nel contratto di mutuo in esame, in quanto espressamente indicato nella misura del 4,897%, ma, come prospettato dalla stessa parte attrice, **risulta soltanto leggermente difforme dall'ISC calcolato dal perito di parte**. In ogni caso, anche a voler sostenere che il TAEG ricalcolato da parte attrice sia di poco superiore all'ISC indicato nel contratto (di 0,179 %), non possono comunque applicarsi, come ritenuto da parte attrice, le previsioni di cui all'art. 117, commi 6 e 7, TUB che sanciscono la nullità delle clausole contrattuali. Difatti è giuridicamente infondato l'argomento difensivo che intende equiparare l'indicazione dell'ISC contenuta nel contratto di mutuo ad una pubblicizzazione del costo complessivo dello stesso e che, oltretutto, effettua il confronto, non già tra l'ISC dichiarato in contratto e quello pubblicizzato, ma tra quello indicato in contratto e quello autonomamente calcolato dal perito di parte (sul punto si veda la recentissima decisione del Tribunale Roma Sez. XVII, Sent., 04/01/2019 che richiama anche Trib. Roma 19 aprile 2017; Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).

Con riguardo agli interessi moratori la Corte di Cassazione si è nel tempo ripetutamente espressa per la necessità, anche per questi, di rispettare la soglia anti-usura (Cass. 5286/2000; Cass. 8442/2002; Cass. 10032/2004; Cass. 602/2013; Cass. 603/2013; Cass. 23192/2017; Cass. 5598/2017).

A tal proposito il giudice ritiene di dare pienamente corso a tale orientamento, non condividendo il contrario ragionamento secondo il quale gli interessi di mora non possono mai considerarsi usurari.

Il giudizio di usurarietà del tasso di interesse moratorio deve essere inoltre correttamente condotto.

Il riferimento operato da Cass. n. 350 del 2013 alla "*determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora*" intende infatti semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori.

La tesi del cumulo degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi non è dunque in alcun modo convalidata dalla Suprema Corte di Cassazione, neanche a seguito della recente ordinanza n. 23192 del 2017, in cui si legge che la cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli moratori non può essere esclusa a priori o in maniera apodittica.

E ciò per due motivi.

In primo luogo, la questione affrontata dalla Sesta Sezione (dinanzi al ricorso della banca, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, in rapporto alla riconosciuta rilevanza degli interessi moratori al fine del superamento del tasso soglia ed alle relative conseguenze giuridiche) non verte sulla sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, non operata dal giudice di merito e non richiesta dalla banca.

In secondo luogo, la Cassazione non si sofferma su metodologie e criteri di verifica dell'usura, limitandosi a reiterare il proprio orientamento secondo il quale pure gli interessi moratori debbono essere sottoposti al vaglio di usurarietà al pari di quelli corrispettivi, di tal che il riferimento al "cumulo" non va inteso in termini matematici, ma piuttosto giuridici, nel senso di rapportare il "costo" dell'operazione creditizia nel suo complesso alla diversa natura e funzione degli interessi, senza legittimarne alcuna sommatoria.

Appena prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sul punto si è pronunciata la terza sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27442 del 30-10-2018.

Tale importante pronuncia ha affermato il seguente principio di diritto: *"è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali"*.

Ebbene, sebbene non sia un intervento delle Sezioni Unite, il giudice ritiene di doversi conformare a tale recentissima pronuncia. Il tasso di mora del contratto che qui occupa è convenuto nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale (pari pertanto a 5,500%). Lo stesso attore assume, riportandosi alla perizia di parte, che la soglia di usura relativa ai mutui fondiari nel trimestre di riferimento era pari al 5,730%, superiore al tasso di interesse corrispettivo concordato ed al tasso di mora considerati separatamente (pag. 10 della perizia). Pertanto il tasso di mora non supera il tasso soglia usura e di conseguenza è da rigettarsi la domanda relativa all'usura del tasso di mora.

Infine, priva di rilievo appare anche la doglianza relativa al tasso effettivo di estinzione anticipata (cd. T.E.E.A.). Si ritiene, infatti, di aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Trib. Torino, 13.9.2017; Trib. Milano 16.2.2017; Trib. Torino, 20.6.2015) che ne ammette la rilevanza ai fini della verifica del TEG solo in caso di effettiva applicazione - che nel caso specifico non vi è stata, non avendo il cliente estinto anticipatamente il mutuo - trattandosi di un onere meramente eventuale, collegato ad un'opzione concessa allo stesso cliente ed esprimente un peso economico e finanziario pari a 0 al momento della conclusione del contratto; un onere, oltretutto, che andrebbe a sostituire quello degli interessi originariamente programmati a favore della banca e che pertanto non potrebbe essere semplicemente sommato a questi ultimi.

Priva di rilievo appare anche la doglianza relativa al tasso annuo effettivo nominale di mora (cd. T.A.N.MO.) avente ad oggetto l'asserito superamento della soglia usuraria da parte del *"tasso effettivamente pattuito, sulla rata intera, quindi senza distinguere l'incidenza sul capitale, tenendo conto di tutte le spese collegate al ritardo"*. Al riguardo è sufficiente rilevare che in tal modo viene sostanzialmente riproposta la contestazione che presuppone la sommatoria tra i tassi - sulla cui valutazione ci si riporta a quanto già rilevato - atteso che impone di aggiungere al tasso di mora tutte le spese connesse all'erogazione del credito.

Nè appare condivisibile la considerazione - sostenuta da parte attrice in relazione al cd. T.E.MO. - che l'effetto anatocistico vietato dalla legge derivi dall'applicazione degli interessi di mora. E' pur vero che, ad un primo impatto, il meccanismo previsto nell'ammortamento c.d. alla francese sembrerebbe determinare un fenomeno di applicazione di interessi su interessi, in quanto la rata è costituita da una parte di capitale e da una parte di interessi e, quindi, gli interessi moratori, che vengono applicati sull'intera rata, vengono applicati anche sugli interessi, i quali, quindi, producono a loro volta interessi.



*Sentenza, Tribunale di Vasto, Giudice Prisca Picalarga, n. 43 del 13 febbraio 2019*

E tuttavia, si deve considerare che tale meccanismo è ormai legittimo, in quanto l'art. 3 della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 9.2.2000 ha previsto che *"nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento..."*. L'interesse corrispettivo conglobato nella rata, nel momento in cui si verifica l'inadempimento, diviene a sua volta capitale ed il mutuante, allorquando provvede ad applicare il tasso di mora sull'intera rata scaduta comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi, richiede il pagamento di tale tasso di mora su un importo ormai divenuto esso stesso capitale. Ciò è appunto quanto previsto nel contratto in esame, nel quale, come detto, è previsto che gli interessi di mora siano calcolati sull'intera rata, comprensiva di capitale ed interessi.

Nel c.d. piano di ammortamento alla francese - caratterizzato dalla previsione della restituzione delle somme mutate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi - non potrebbe comunque mai parlarsi di una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.

Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato, in quanto gli interessi maturati per singola rata non sono capitalizzati, bensì vengono calcolati sul solo capitale residuo.

Né sembra potersi parlare di anatocismo illegittimo con riferimento all'addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate, dal momento che con riferimento a tale addebito il contratto di mutuo all'art. 5 prevede espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), salvo escludere la capitalizzazione periodica degli interessi moratori stessi.

Conseguentemente, la domanda attorea deve essere rigettata anche sotto questo ulteriore profilo.

E', in ogni caso, da escludersi anche l'eventuale usura sopravvenuta in quanto secondo il recente pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 19/10/2017 n. 24675) *"Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente*

*Sentenza, Tribunale di Vasto, Giudice Prisca Picalarga, n. 43 del 13 febbraio 2019*

*concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".*

Per quanto attiene alla doglianza relativa alla clausola *interest floor*, il giudice ritiene che l'inserimento di tale clausola all'art. 5 del contratto - dove si legge che "*in ogni caso la misura del tasso praticato non potrà mai scendere al di sotto del 2,5% nominale annuo*" - non comporta per ciò solo che il mutuo sia da considerarsi contratto derivato di tipo *interest rate floor*. Tale clausola, formulata in modo chiaro e puntuale, è inoltre priva di alcuna connotazione vessatoria e pertanto, richiamati i precedenti del Collegio Abf (da ultimo Collegio Abf Napoli n. 7355/2015) a cui si rifà anche la giurisprudenza di merito (da ultimo si veda Trib Pescara n. 1943/2018 del 31.12.2018), anche tale doglianza è priva di alcun fondamento.

Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

In relazione al risultato innanzi esposto, la perizia di parte prodotta in giudizio da parte attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902). Alla luce delle precedenti riflessioni, si condivide quanto disposto dal precedente giudice in ordine al mancato esperimento della ctu contabile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al dm 55/2014, considerato il valore indeterminabile della causa, a fronte della non particolare complessità delle questioni dibattute si fa riferimento al valore più basso (con conseguente applicazione dei parametri per le cause di valore compreso tra Euro 26.000,1 e euro 52.000) applicando i valori medi dello scaglione, ad eccezione della fase istruttoria- di trattazione per la quale si seguono i valori minimi.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Vasto in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n rg omissis/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) rigetta le domande formulate dall'attore;
- 2) condanna MUTUATARIO al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta BANCA, che liquida in euro 6.738,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Vasto 13 febbraio 2019

Il Giudice  
Dott.ssa Prisca Picalarga

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*